

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) RUBINO DE RITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento, il ricorrente adisce l'ABF deducendo l'illegittimità delle segnalazioni del proprio nominativo presenti nei sistemi di informazioni creditizie privati, a fronte di ritardi maturati nel rimborso di taluni finanziamenti concessi dall'intermediario convenuto; contesta che le iscrizioni pregiudizievoli sarebbero state disposte dalla convenuta in difetto dei necessari presupposti, in quanto non precedute da validi e tempestivi avvisi di imminente iscrizione (ai sensi dell'art. 125, co. 3, Tub e dell'art. 4, comma 7 del Codice di condotta per i citati sistemi) e senza un'analisi della sua situazione economico patrimoniale.

Con riferimento al rapporto n. *328, il ricorrente rileva che la lettera di preavviso, datata 14/04/2023, prodotta in copia dall'intermediario, non reca alcuna indicazione del termine di 15 giorni entro cui regolarizzare la posizione, per evitare l'iscrizione nei Sic, ma solo un generico rinvio a un'informativa presente sul proprio sito internet. Ritiene dunque violato il principio di specificità e chiarezza dell'avviso, con conseguente illegittimità della segnalazione per inidoneità dell'informativa preventiva. Lamenta, del pari, l'illegittimità delle segnalazioni operate con riferimento agli altri rapporti creditizi intrattenuti con la convenuta, evidenziando l'inidoneità del sistema di spedizione da quest'ultima utilizzato nella misura in cui non certifica l'avvenuto recapito al destinatario. Quanto al presupposto sostanziale, il ricorrente obietta che l'intermediario non prova il mancato pagamento di "almeno due rate mensili consecutive", rilevante ai fini della legittimità dell'iscrizione nei SIC. Invoca pertanto la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario convenuto: in via principale, a procurare la rimozione della

segnalazione relativa al rapporto n. *328; “in via subordinata”, la cancellazione di tutte le segnalazioni negative del suo nominativo operate dall’intermediario.

Instaurato il contraddittorio, l’intermediario deduce l’infondatezza del ricorso evidenziando che, in data 27/06/2022, il ricorrente ha stipulato, nell’interesse della propria ditta, un contratto di finanziamento (n. *328) di nominali € 50.000,00, da rimborsare in 18 mesi mediante versamento di rate trimestrali, finalizzato al consolidamento di passività onerose derivanti dall’utilizzo di linee di credito accordate per operazioni di anticipo su fatture e in minima parte per esigenze di liquidità. Rileva che il ricorrente, dopo il pagamento della prima rata, ha eseguito versamenti solo parziali, mediante acconti, per cui, in data 14/01/2023, l’intermediario afferma di avere formalmente comunicato al debitore la presenza di rate insolute e la conseguente registrazione del suo nominativo negli archivi privati di informazioni creditizie (ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Codice Deontologico), in caso di mancata rapida sistemazione. Fa presente che il cliente ha provveduto al saldo in data 31/01/2023; tuttavia, a causa di nuovo insoluto, la banca riferisce di avere inviato al cliente, in data 14/04/2023, una nuova lettera di preavviso seguita da numerosi solleciti di pagamento. Precisa che la rata di marzo 2023 è stata saldata con acconti parziali nei successivi mesi di giugno, agosto, settembre e ottobre 2023 e che il finanziamento è giunto a scadenza il 21/12/2023 in presenza di rate scadute e non pagate. In data 07/11/2024, il ricorrente, palesando la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava, ha formulato una proposta di rinegoziazione di tutte le posizioni debitorie pendenti al medesimo riconducibili, che la banca ha accettato, mediante allungamento del piano e della durata del rimborso. Quanto al finanziamento (n. *328), la banca sottolinea di avere rinegoziato la durata del prestito pattuendo la scadenza al 27/12/2033 e il rimborso in rate mensili, anziché trimestrali.

Ciò premesso in fatto, l’intermediario evidenzia che il ricorrente andrebbe correttamente qualificato come “*non consumatore*”, in quanto la segnalazione negativa in Crif, di cui invoca la cancellazione, trae origine da un mutuo chirografario concesso alla ditta individuale intestata al medesimo. Solleva inoltre le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto un primo profilo rileva l’inammissibilità della domanda subordinata, concernente la cancellazione di “*tutte le segnalazioni negative effettuate a nome del Ricorrente*”, in quanto generica e priva di allegazioni probatorie.

Nel merito, l’intermediario obietta di aver inviato l’informativa di preavviso, a gennaio e aprile 2023, unitamente all’invito alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento. Afferma di avere recapitato le missive all’indirizzo riportato nel contratto, corrispondente alla sede della ditta individuale, utilizzando il servizio di spedizione tracciabile “P****time”. Sottolinea che dopo la comunicazione di gennaio 2023, il ricorrente ha regolarizzato la sua posizione, confermando, implicitamente, la ricezione del preavviso. Ritiene invece pretestuosa la contestazione sull’invalidità della successiva comunicazione di aprile 2023, mossa sull’assunto che in essa mancherebbe l’esplicito riferimento al termine utile di 15 giorni utile per l’adempimento tardivo, giacché, perdurando la situazione di inadempienza, l’intermediario ha disposto la segnalazione il 30 maggio 2023, sussistendone i presupposti. A tale ultimo riguardo, l’intermediario rileva come lo stesso ricorrente, in data 7 novembre 2024, abbia dichiarato di trovarsi in uno stato di difficoltà finanziaria. Saggiunge che, rispetto al finanziamento n. *328, dal mese di maggio 2025, il ricorrente è regolare nei pagamenti, pertanto la deducente afferma di avere interrotto l’invio dei flussi segnaletici, pur precisando che la regolarizzazione della posizione non comporta l’automatica cancellazione delle segnalazioni precedentemente operate, la cui visibilità perdura per i successivi 24 mesi (nella specie sino a maggio 2027) dalla sistemazione del debito.

Escludendo profili di censurabilità ascrivibili al proprio operato, l’intermediario chiede al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controreplica insistendo per le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorrente si duole di essere stato segnalato illegittimamente negli archivi privati di informazioni creditizie (SIC) – a seguito di presunti ritardi maturati nel pagamento delle rate di rimborso di un contratto di finanziamento (n. ***328) stipulato con la banca convenuta – in mancanza dei presupposti formale e sostanziale stabiliti dall'art. 125, co. 3, Tub, e dell'art. 4, co. 7 del Codice di condotta per i citati sistemi.

Occorre premettere che nel ricorso - presentato con il ministero di un rappresentante volontario - il ricorrente si qualifica come “consumatore”, sebbene dalla visura in atti emerge che la segnalazione contestata origina da un contratto di finanziamento sottoscritto dal medesimo in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale. La circostanza – rilevabile d'ufficio – che il ricorrente non agisce per scopi di natura privata, bensì nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano alla ditta di cui risulta titolare, impone preventivamente al giudicante, ai fini della corretta composizione del Collegio, di riquilibrare la posizione dell'istante alla stregua di non consumatore (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5368/2016; Cass. civ. sent. nn. 8662/2020; 742/2020; Trib. Bari, sent. 8/5/2023, n. 1754; Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, 10/5/2023, n. 7396; ABF Coll. Bari, Dec. n. 1351/2025).

Nel merito, il ricorrente contesta principalmente la legittimità della segnalazione presente nel SIC gestito da Crif S.p.A. (originata dal rapporto n. ***328), sul rilievo che la stessa non sarebbe stata preceduta dall'invio di un valido preavviso di imminente iscrizione, secondo quanto stabilito dalla normativa speciale applicabile alla fattispecie.

La materia è regolata dall'art. 125, comma 3, Tub, a mente del quale “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”. Rileva, altresì, l'art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel Provv. n. 163 del 12 settembre 2019, con delibera n. 324 del 6 ottobre 2022, in forza della quale il GDPR ha altresì accreditato l'Organismo di Monitoraggio del medesimo Codice di condotta; cfr. *doc. web n. 9818201*), a mente del quale, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta.

Alla stregua delle norme citate, la legittimità dell'iscrizione di un soggetto in un sistema di informazioni creditizie privato è subordinata al previo avviso dato all'interessato dell'imminente segnalazione. L'effettività di tale regola presuppone che il preavviso di segnalazione venga non solo inviato, ma altresì pervenga a conoscenza della persona alla quale è destinato. Come non si è mancato di osservare, l'informativa preventiva risponde all'esigenza di consentire al segnalando di rimediare tempestivamente alle irregolarità riscontrate, attuando in tal modo i canoni di correttezza e buona fede cui la condotta degli intermediari deve essere improntata in tutte le fasi del rapporto. In base ai principi civilistici, trattandosi di atto recettizio, incombe sull'intermediario – che eccepisce di aver provveduto alla trasmissione del preavviso – l'onere di provare che lo stesso sia quantomeno pervenuto all'indirizzo del destinatario (arg. ex artt. 1334, 1335, cod. civ.).

Alla luce dei principi enunciati, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello per cui la legittimità di una segnalazione nei SIC potrà ritenersi sussistente al ricorrere di due presupposti: la

veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare tempestivamente il cliente della sua prossima iscrizione. Operate queste premesse, nella fattispecie in esame il ricorrente, senza disconoscere la sussistenza di ritardi nel rimborso del credito concesso, lamenta di essere stato censito illegittimamente negli archivi privati di informazioni creditizie in difetto del presupposto formale, per mancanza del preavviso di segnalazione, per cui ne chiede la cancellazione.

Al riguardo si osserva che, sebbene il ricorrente chieda la cancellazione delle segnalazioni “da tutti i SIC”, egli deposita unicamente il report rilasciato dall’archivio Crif, dal quale emergono segnalazioni negative relative a quattro rapporti intrattenuti con la resistente (nn. *328, *732, *467, *297). Inoltre, nelle repliche alle controdeduzioni dell’intermediario, il ricorrente focalizza le proprie doglianze sulla segnalazione scaturita dal rapporto n. ***328, deducendo la mancata ricezione del preavviso di aprile 2023 (privo della ricevuta di consegna) e l’omessa indicazione, nel testo della comunicazione, del termine utile di quindici giorni per l’adempimento tardivo. Il perimetro del petitum e della causa petendi del ricorso va quindi circoscritto all’iscrizione originata dal finanziamento n. ***328 presente nel sistema (Eurisc) gestito da Crif S.p.A. In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, la domanda subordinata si paleserebbe estremamente generica e, comunque, non suffragata da qualsivoglia elemento probatorio.

Fatte queste precisazioni, la visura rilasciata dal menzionato sistema di informazioni creditizie, recante i dati sull’indebitamento aggiornati al 28/08/2025, in relazione al rapporto n. ***328, evidenzia: che alla data di ultimo aggiornamento il prestito si trova nella fase “Estinto anticipatamente” e l’ultimo pagamento effettuato risale al 16/06/2025; il primo ritardo nei pagamenti visibile (1 rata) risale al mese di maggio 2023; un numero massimo di insoluti pari a 3 e un “*numero mesi massimo insoluti*” pari a 13.

Il Collegio deve quindi formare il proprio convincimento, circa la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati e la ricezione del preavviso da parte del ricorrente, sulla base del prudente apprezzamento di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono (ABF Coll. Coord., Dec. n. 3089/2012), avendo riguardo alla regola generale sulla distribuzione degli oneri probatori (art. 2697 cod. civ.) che impone all’attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (cfr. Cass. civile, Sez. VI-3, ord. n. 8018/2021).

Sotto il profilo sostanziale, la documentazione contabile in atti palesa chiaramente l’esistenza di reiterati ritardi nel pagamento delle rate con la maggiorazione di interessi moratori, nonché insoluti regolarizzati dopo un notevole lasso temporale (circa due anni). In particolare, il rendiconto del 31/12/2023 evidenzia che: la rata con scadenza 27/12/2022 è stata saldata in ritardo il 31/01/2023; la rata con scadenza 27/03/2023 è stata saldata in ritardo il 29/06/2023; la rata con scadenza 27/06/2023 è stata pagata, del pari, con significativo ritardo.

Sotto il profilo formale, l’intermediario ha versato in atti, tra l’altro, due lettere di preavviso, inviate al cliente nei mesi di gennaio e aprile 2023, sottolineando di avere utilizzato, per la spedizione, il servizio tracciabile “P****time”.

In relazione alla missiva di gennaio, è pacifico tra le parti che il ricorrente l’abbia ricevuta e abbia altresì regolarizzato il ritardo evitando nell’imminenza la segnalazione.

Vi è invece contestazione con riferimento alla ricezione del successivo preavviso di aprile 2023, rispetto al quale il ricorrente contesta tanto le modalità di spedizione, quanto il contenuto dell’informativa, nella misura in cui mancherebbe l’indicazione del termine concesso al debitore per adempiere prima che intervenga la segnalazione negativa.

Con riguardo ai sistemi di spedizione diversi dalla posta raccomandata, che non certificano la formale ricezione del documento indirizzato all’interessato (fornendo unicamente l’attestazione del ritiro e dell’accettazione del plico da parte dello spedizioniere, non anche del destinatario) in generale, la posizione più recente condivisa dai Collegi territoriali dell’ABF è nel senso di ritenere raggiunta, in via

presuntiva, la prova della ricezione del preavviso nella sfera di conoscibilità del segnalando, in presenza di almeno due dei seguenti elementi: la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 3742/2023; 2578/2023; Coll. Roma, Dec. n. 7145/2022).

Nel caso di specie vi è corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento, risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso (*328), nonché una data di recapito (22/04/2023) compatibile con quella di emissione del preavviso (14/04/2023).

Sussistono, dunque, sufficienti elementi (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 4983/2025, n. 3491/2025; Coll. Torino, Dec. n. 5096/2025) da cui il giudicante può ricavare razionalmente elementi concordanti (arg. ex art. 2729 cod. civ.) in ordine alla consapevolezza maturata in seno al debitore sulla situazione di morosità e sulle relative conseguenze segnaletiche negli archivi di informazioni creditizie (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 12671/2024; 5074/2023; 15409/2022; 15294/2022; 11242/2022).

A tale conclusione non osta la dedotta omessa indicazione, nel testo dell'informativa preventiva, del termine per la regolarizzazione tardiva della posizione, utile per evitare l'iscrizione.

L'orientamento dell'Arbitro - muovendo dall'assunto per cui non vi è una previsione normativa che definisce il contenuto essenziale del preavviso di segnalazione, sicché la relativa valutazione va effettuata dall'interprete tenendo conto di tutti gli elementi disponibili con riguardo al caso concreto - è nel senso di ritenere legittimo il preavviso allorquando il suo tenore sia tale da consentire al destinatario di individuare il rapporto e/o il debito a cui si riferisce, anche *per relationem* tramite rinvio a precedenti avvisi o lettere di messa in mora, e conseguentemente di regolarizzare la propria posizione per evitare la segnalazione.

Nel caso di specie, la missiva in atti, oltre a riportare il numero del contratto di finanziamento interessato dalla segnalazione, reca la sollecitazione rivolta al cliente sulla necessità di provvedere al "*tempestivo pagamento*", concedendo un termine molto ristretto per l'adempimento, anche più breve rispetto ai "15 giorni" cui fa riferimento il ricorrente. Del resto, come anche opinato dalla resistente, è pacifico che il preavviso ricevuto dal mutuatario, appena due mesi prima della scadenza della rata impagata, contenesse l'indicazione (15 gg.) evocata dal ricorrente; sicché questi non potrebbe comunque dolersi di non avere avuto contezza della breve tempistica entro cui adempiere l'obbligazione per evitare la segnalazione imminente.

A non diverso esito deve giungersi anche in ordine all'ulteriore rilievo, sul piano sostanziale, del ricorrente secondo cui, al momento dell'iscrizione nei SIC, non sussisteva un inadempimento qualificato pari ad almeno due rate mensili consecutive non pagate.

In proposito si osserva che l'*Allegato 2 del Codice di condotta per i sistemi informativi*, stabilisce che: "*I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:*

- a) *nei SIC di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;*
- b) *nei SIC di tipo positivo e negativo, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.*"

Ebbene, nel caso di specie, il contratto originario prevedeva il rimborso delle rate con cadenza trimestrale, il che esclude la sussistenza della condizione, richiamata dal ricorrente, del "*mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive*". Nella vicenda *de qua* rileva, invece, il decorso "*di 60 giorni dall'aggiornamento mensile*", giacché la rata scaduta e impagata oggetto della prima

segnalazione risale al 27/03/2023 e, secondo quanto affermato dall'intermediario (e non contestato dal mutuatario), la segnalazione è avvenuta il 30/05/2023.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE